COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Regolamento della Toponomastica e della Numerazione Civica

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Definizioni

- 2. Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica.
- 3. Per *unità ecografica semplice* si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili.
- 4. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.
- 5. La *numerazione civica esterna* contraddistingue gli accessi esterni che, dall'area di circolazione, immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici.
- 6. La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono in unità ecografiche semplici da atri, scale, corti o cortili interni.

Art. 3 - Competenze degli uffici

- 1. E' competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione e la revisione della numerazione civica e dell'onomastica stradale tramite l'Ufficio Servizi Demografici.
- 2. In particolar modo l'Ufficio Servizi Demografici, servendosi della collaborazione degli Uffici del Settore Tecnico e della Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna, supervisiona le procedure di attribuzione della numerazione civica interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale.
- 3. Al Settore Tecnico compete in particolare l'effettuazione di eventuali sopralluoghi, l'apposizione delle targhe delle aree di circolazione e delle targhette della numerazione civica nei casi in cui il privato non abbia adempiuto e il Comune debba effettuare l'intervento sostitutivo. Al medesimo Settore Tecnico compete inoltre l'aggiornamento della cartografia e del piano topografico.
- 4. Alla Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello compete in particolare la verifica del rispetto del presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni tra uffici

- 1. Gli uffici comunali e la Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello dovranno trasmettere all'Ufficio Servizi Demografici la documentazione inerente attività o procedimenti che comportino l'individuazione di nuove aree di circolazione o di nuovi accessi e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
- 2. Ogni anomalia riscontrata nell'ambito delle attività proprie degli uffici comunali e della Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello o segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Demografici che

provvede alla verifica e ad attivare eventuali procedimenti che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

Capo II - Toponomastica

Art. 5 - Denominazione delle aree di circolazione

- 1. L'attribuzione e la variazione della denominazione delle aree di circolazione è di competenza della Giunta Comunale. La relativa deliberazione deve essere trasmessa alla Prefettura e diventa esecutiva solo una volta ricevuta l'autorizzazione del Prefetto.
- 2. In caso di modifica della denominazione di vecchie strade o piazze comunali, dovrà essere richiesta la preventiva approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione tramite la competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.
- 3. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.
- 4. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita la medesima denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
- 5. Prima di procedere all'attribuzione di un nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici e nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se tali denominazioni, là dove esistenti, non avranno comunque valore vincolante.
- 6. Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale. Il Prefetto può comunque consentire di derogare a tale previsione in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato.
- 7. E' da evitare, salvo il caso di esigenze inderogabili o specifiche previsioni normative, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate.

Art. 6 - Targhe NOME-STRADA

- 1. La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe della misura di 25 cm di altezza per 80 cm di lunghezza in materiale catarifrangente, con lettere alte almeno 5 cm, secondo i parametri descritti dal Codice della Strada. E' a carico del Comune la loro apposizione.
- 2. Nelle aree del centro storico le targhe di cui la comma precedente potranno essere di diversa forma o materiale al fine di garantire l'omogeneità ed il rispetto del già esistente e tradizionale arredo urbano presente in tali zone.
- 3. Nel caso di modifica della denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.
- 4. La collocazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - b. Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - c. Per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

Art. 7 - Richieste di nuova denominazione

1. E' possibile formulare proposte ai fini dell'attribuzione della denominazione delle aree di circolazione di nuova denominazione: tali proposte possono essere presentate sia da enti

- pubblici che privati, realtà organizzative a carattere locale, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
- 2. Le richieste, da inviarsi all'Ufficio Servizi Demografici, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
- 3. L'ufficio Servizi Demografici trasmetterà le proposte ammissibili alla Giunta che potrà richiedere supplementi di documentazione o approvare o rigettare la richiesta.
- 4. Le richieste rigettate non potranno essere ridiscusse per almeno due anni dal rigetto.

Art. 8 - Stradario

- 1. Lo stradario è l'elenco, conforme alle norme stabilite dall'Istat, di tutte le aree di circolazione esistenti nel territorio comunale.
- 2. Per ogni area di circolazione viene indicata la specie (via, viale, piazza e simili), la denominazione, gli estremi dei numeri civici, i numeri civici eventualmente mancanti o ripetuti, l'individuazione delle sezioni di censimento in cui l'area ricade e gli ulteriori elementi utili alla sua corretta individuazione.
- 3. Lo stradario deve essere organizzato tenendo presente che:
 - a. le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine di cognome e poi di nome (via Maresciallo Cadorna va elencata come Cadorna);
 - b. le aree intitolate ad opere artistiche o storiche devono essere elencate alfabeticamente secondo la loro denominazione anche quando contengono il nome di una persona (largo Villa Massimo deve essere elencato come Villa Massimo);
 - c. nel caso di aree intitolate a santi, il prefisso San, Sant', Santa, Santo, va considerato parte integrante del nome (via Sant'Antonio va elencata come Sant'Antonio);
 - d. le denominazioni contenenti date o indicazioni numeriche vanno elencate come se fossero scritte in lettere (via XXIV Maggio va elencata come Ventiquattro Maggio);
 - e. la particella con la quale iniziano alcuni cognomi (ad esempio via d'Aragona) è parte integrante del cognome; il criterio non vale, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (piazza dell'Indipendenza va elencata come Indipendenza).

Capo III - Numerazione Civica

Art. 9 - Numerazione civica esterna

- 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.
- 2. La numerazione civica è costituita dai numeri ed eventuali lettere che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, esercizi di attività professionali o commerciali e simili): direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre invece su atri, scale, corti o cortili interni.
- 3. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini e simili. Sono escluse le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni.

Art. 10 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

- 1. All'interno dei centri abitati la numerazione deve rispettare le seguenti norme:
 - a. *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (vie, viale, vicolo, salita e simili) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra:
 - b. *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - c. *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;
 - d. *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, piazzale, largo e simili) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area di circolazione dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi l'area di circolazione, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
 - e. *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruire la numerazione potrà essere unica e progressiva;
 - f. per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
 - g. *per le rientranze di tratti viari* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.
- 2. Nel caso di nuove costruzioni o di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera.
- 3. Fuori dai centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art. 11 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna

- 1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhette in pietra serena o in marmo o in ceramica della misura di 15 cm di larghezza e 12 cm di altezza con angoli smussati e spessore minimo di 2 cm. Il numero, di colore scuro su fondo chiaro, deve essere alto almeno 6 cm.
- 2. La targhetta deve esser posizionata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro e, ad ogni modo, deve essere ben visibile dall'area di circolazione.

Art. 12 - Numerazione civica interna

- 1. La numerazione interna, composta da numeri e lettere, serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini e simili) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri, scale, corti, cortili interni e simili.
- 2. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede da un atrio, scala, corte, cortile o simili, devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

- 3. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
- 4. In presenza di più atri, scale, corti, cortili o simili, anche questi devono essere contrassegnati con una serie progressiva di lettere, iniziando dalla sinistra verso la destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
- 5. La simbologia da utilizzare nella numerazione civica interna è così determinata:
 - a. Numeri: per l'individuazione delle unità ecografiche semplici;
 - b. Lettere: per l'individuazione di atrii, scale, corti, cortili o simili.
- 6. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna le scuole, le caserme, le chiese, gli stabilimenti industriali e simili.

Art. 13 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna

- 1. I numeri civici interni devono essere indicati su targhette di materiale resistente. Il numero deve essere di colore scuro posto su fondo chiaro.
- 2. La targhetta deve essere posizionata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Art. 14 - Soppressione di numerazione civica interna ed esterna

- 1. Un numero civico è soppresso quando l'edificio o l'unità immobiliare che identifica viene demolita o subisce variazioni tali da dover rivedere la numerazione civica ad esso riferita.
- 2. La richiesta di soppressione di un numero civico può essere presentata dal proprietario, da un suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia. La soppressione di numeri civici può avvenire anche d'ufficio.

Art. 15 - Rettifica di numerazione civica

- 1. Un numero civico può essere rettificato d'ufficio se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche che devono essere individuate.
- 2. L'Ufficio Servizi Demografici è tenuto a comunicare la rettifica ai proprietari dell'immobile ed alle eventuali famiglie residenti.
- 3. E' compito dello stesso Ufficio avviare tutti i processi e le comunicazioni necessarie per segnalare la rettifica agli altri Settori dell'Amministrazione e agli Enti interessati, onde rendere minimo il disagio per i proprietari ed i residenti.

Art. 16 - Obblighi dei proprietari

- 1. E' onere del proprietario dell'immobile:
 - a. l'apposizione della targhetta contenente il numero civico esterno;
 - b. l'attribuzione della numerazione interna, da effettuarsi secondo i criteri del presente regolamento, e l'apposizione delle relative targhette.
- 2. A costruzione ultimata, contestualmente alla domanda di abitabilità o di agibilità, il proprietario del fabbricato deve presentare all'Ufficio Servizi Demografici domanda per ottenere l'indicazione del numero civico esterno.
- 3. In caso di ristrutturazione di un fabbricato, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione dei numerici civici già esistenti, ovvero a sostituirli con identico materiale.
- 4. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte o accessi esterni, il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Servizi Demografici il numero o i numeri civici aboliti.

- 5. I proprietari di immobili già in possesso di numero civico esterno ma privi di numerazione interna o in possesso di numerazione interna attribuita in modo difforme dai criteri fissati dal presente regolamento, devono adeguarsi alle sue norme.
- 6. A tal fine i proprietari di edifici, anche mediante le amministrazioni di condominio, comunicano all'Ufficio Servizi Demografici la numerazione interna attribuita alle unità ecografiche semplici e forniscono le informazioni necessarie per collegare le famiglie in esse residenti ai rispettivi numeri civici interni ai fini della completezza degli archivi anagrafici e del SIT.
- 7. Qualora il proprietario non dovesse adempiere agli obblighi di cui ai commi precedenti vi provvederà direttamente il Comune con addebito dei relativi costi.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 17 - Divieti

- 1. E' fatto divieto a chiunque di adottare o far uso della numerazione civica in difformità rispetto alle previsioni del presente regolamento ed alle indicazioni ricevute dagli Uffici del Comune di Barberino di Mugello e dalla Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
- 2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhette della numerazione civica esterna ed interna.

Art. 18 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento ed in particolare degli artt. 16 e 17 sono sanzionate in via amministrativa dalla Polizia Locale associata presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981.

Art. 19 - Norme transitorie

1. Al fine di consentire il graduale e progressivo adeguamento della numerazione civica interna di tutte le abitazioni presenti sul territorio comunale alle previsioni del presente regolamento, le sanzioni di cui all'art. 18 per la violazione degli obblighi di cui all'art. 16 commi 5 e 6 possono essere applicate solo dopo che siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 20 - Rinvio dinamico

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative valevoli in materia.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento devono sempre applicarsi in conformità alle norme di gerarchia superiore nell'ordine delle fonti. In caso di difformità tra il regolamento e dette norme, in attesa della formale modifica del regolamento si applica la normativa sovraordinata.